

Unione di Comuni
"MEILOGU"

Banari, Bessude, Bonnanaro, Bonorva, Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave, Pozzomaggiore,
Semestene, Siligo, Thiesi, Torralba.

(Sede legale via E. Berlinguer s.n. – Bonorva (SS) – Tel. 079/867700 Fax 079/865016)

TERZA NOTA DI CHIARIMENTI – pubblicata in data 27 febbraio 2017

Quesito n. 1

Si chiede conferma che le spese di postalizzazione e di notifica degli avvisi ordinari siano a carico dell'Unione di Comuni Meilogu.

RISPOSTA

L'articolo 71 "Bollettazione e riscossione ordinaria" del Capitolato evidenzia che la cifra da riconoscere al Gestore è da intendersi "al netto delle tariffe di recapito della corrispondenza" e pertanto queste ultime saranno da addebitarsi direttamente agli Utenti. Tale indicazione progettuale, come indicato nel Capitolato, è finalizzata a favorire nel corso dell'appalto l'invio on line piuttosto che l'invio cartaceo mediante servizio postale.

Quesito n. 2

Si chiedono chiarimenti in merito a quanto debba essere riconosciuto al Gestore per l'attività di accertamento.

RISPOSTA

L'articolo 75 "Accertamento: principii di base" del Capitolato chiarisce in maniera inequivocabile il valore economico dell'attività svolta dal Gestore.

Essa sarà pertanto calcolata con la formula seguente:

onorario per accertamento a favore del Gestore = "riscosso da accertamento" x 50% x (100% - % sconto offerto in sede di gara).

Esempio = 1.000.000 € di riscosso per accertamento x 50% x (100% - 10% sconto offerto in sede di gara) = 1.000.000 € x 50% x 90% = 450.000 €.

Quesito n. 3

Si chiedono chiarimenti in merito a quanto previsto dall'articolo 77 "Accertamento: ulteriori dettagli" e in particolare su quanto sarà riconosciuto al Gestore per le emersioni volontarie che dovessero verificarsi dopo la pubblicazione dei documenti di gara.

RISPOSTA

Come indicato dal sopra citato articolo, sarà riconosciuto il 15% sul "riscosso da accertamento" originato dalle emersioni volontarie o da evasori individuati con altre azioni.

Quesito n. 4

Si chiedono alcuni chiarimenti in merito al riconoscimento economico per le attività coattive.

RISPOSTA

Di seguito si riportano alcuni dettagli indicati nell'articolo 81 "Recupero del credito: riscossione coattiva" del Capitolato.

Le spese di postalizzazione per l'attività di riscossione coattiva saranno a carico dei morosi.

Le spese di notifica e le spese esecutive per i casi nei quali si sia dimostrata la inesigibilità del credito saranno riconosciuti al Gestore poiché verranno inseriti nei "crediti tariffari inesigibili" nel successivo Piano Finanziario.

Le spese esecutive di cui al dlgs 112/2000 sono a carico del Gestore in quanto considerate comprese nelle % da riconoscere al Gestore per le attività di cui al sopra citato articolo 81.